

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 265

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari)

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 luglio 2003)



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

PAGR III

DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI RECANTE "MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2003, N. 119".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge n. 119 del 30 maggio 2003 di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", ha disposto all'articolo 1, comma 7 che, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione della nuova normativa.

In considerazione delle sostanziali ed incisive innovazioni introdotte con la legge in questione nel precedente quadro normativo il relativo decreto attuativo risulta particolarmente complesso ed è, pertanto, costituito da 24 articoli che rispettivamente prevedono:

Articolo 1 : definisce il ruolo fondamentale del SIAN (Sistema informativo Agricolo Nazionale) per la gestione informatizzata del regime del prelievo supplementare del latte. Nel SIAN vengono inseriti tutti i dati necessari ai fini di una corretta applicazione del regime (quali l'entità della quota attribuita a ciascun produttore e le sue eventuali variazioni a seguito di revoche cessioni o affitti; il quantitativo commercializzato; il prelievo dovuto in caso di esubero; il versamento dello stesso) cui possono accedere i soggetti interessati (AGEA, Regioni, organizzazioni o associazioni di acquirenti ed organizzazioni di produttori).

Al fine di garantire il rispetto della privacy le organizzazioni di acquirenti o di produttori possono consultare i dati limitatamente ai loro aderenti.

Articolo 2 : fornisce i criteri per la classificazione delle aziende in zone di montagna, in zone svantaggiate o in pianura.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

PAGR III

Articolo 3 : dispone l'unificazione delle quote, precedentemente articolate in quota A ed in quota B, stabilendo che il quantitativo individuale di riferimento è costituito da un'unica quota per le consegne o da un'unica quota per le vendite dirette.

La quote, così definite, sono inserite in un registro pubblico, istituito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 119/2003, tenuto informaticamente dall' AGEA. Detto registro risulta consultabile dai soggetti interessati (gli stessi individuati all'art. 1).

I dati di tale registro sono aggiornati dalle regioni, anteriormente l'inizio di ciascun periodo di commercializzazione, in modo da fornire al produttore una situazione certa delle quote ad esso spettanti e quindi consentirgli una migliore programmazione dell'attività produttiva nel corso del periodo di interesse.

Per assicurare la puntuale conoscenza delle quote, le stesse vengono comunicate dalle regioni al produttore, con lettera A/R, in duplice copia, di cui una destinata all'acquirente.

Inoltre, al fine di garantire l'allineamento tra quote e produzione ed al contempo evitare eventuali speculazioni, sono esclusi dalle assegnazioni di quota provenienti dalla riserva nazionale i produttori che hanno venduto, ovvero affittato, per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall'azienda.

Articolo 4 : prevede la revoca della quota qualora il produttore non utilizzi la stessa nella misura del 70 per cento, fatto salvo le cause di forza maggiore puntualmente indicate al comma 7.

Le quote revocate, per mancata o ridotta produzione, vengono gestite attraverso un meccanismo che, in prima istanza, le riattribuisce alle regioni cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato e, successivamente, le ripartisce tra tutte le regioni in misura proporzionale alla media del latte commercializzato nei tre periodi precedenti. Tale meccanismo è volto ad assicurare una migliore distribuzione delle quote sul territorio nazionale.

Articolo 5: in ragione del ruolo determinante attribuito, nell'ambito del regime delle quote latte, gli acquirenti, sono dettagliate le modalità ed i requisiti richiesti per l'ottenimento del riconoscimento prescritto ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1392/2001 e le relative cause di revoca.

I dati relativi agli acquirenti, che hanno ottenuto dalle regioni competenti il riconoscimento, sono inseriti nell'apposito albo e registrati nel SIAN.

In tal modo il produttore è posto in condizione di conoscere agevolmente se l'acquirente, cui intende consegnare il latte, sia o meno riconosciuto.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

PAGR III

Articolo 6 : definisce gli adempimenti degli acquirenti riconosciuti con particolare riferimento alla tenuta del registro mensile dal quale devono risultare, tra l'altro, gli elementi identificativi del conferente e dell'azienda, la quota attribuita allo stesso conferente, il quantitativo di latte consegnato e quello rettificato risultante dal calcolo del tenore di materia grassa.

Tale registro è messo a disposizione dal SIAN per via telematica ed gli elementi in esso indicati vengono registrati nella banca dati del SIAN stesso.

Sulla base di questo registro mensile, gli acquirenti trattengono il prelievo per il latte consegnato in esubero da parte dei produttori conferenti che deve essere, entro i due mesi successivi, versato sul conto corrente indicato dall'AGEA.

Anche gli estremi del versamento devono essere registrati nella banca dati del SIAN.

Le regioni verificano la corretta determinazione del prelievo e del relativo versamento.

Articolo 7: prevede che il versamento del prelievo supplementare possa essere sostituito con la costituzione di una fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, secondo il testo contenuto nell'allegato.

Articolo 8 : individua i criteri da utilizzare per la determinazione dei capi presenti in stalla e destinati alla produzione di latte.

Ciò risulta fondamentale per l'attività di controllo volta ad accertare, per ciascuna azienda, la coerenza tra latte dichiarato con il numero di vacche da latte.

Articolo 9 : stabilisce che le dichiarazioni di fine periodo, da cui risultano i quantitativi di latte consegnati, devono essere trasmesse alle regioni a cura degli acquirenti entro il 31 maggio di ciascun periodo.

Articolo 10 : al fine di evitare che i mutamenti nella figura dell'acquirente possono creare difficoltà e disguidi nella contabilizzazione del latte commercializzato, sono disciplinate le ipotesi di pluralità contestuale di acquirenti e quella di successione degli stessi.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

PAGR III

Articolo 11: nel contemplare la fattispecie di un conduttore titolare di più aziende, dispone che lo stesso può considerare unitariamente le quote che insistono sulle singole aziende nel rispetto di specifiche condizioni.

Articolo 12 : individua gli adempimenti da porre a carico del produttore e del trasportatore di latte al fine di consentire alle regioni, competenti per il controllo, di conoscere l'iter che il latte segue dal produttore all'acquirente.

Articolo 13: stabilisce le modalità per il prelievo dei campioni sul latte consegnato necessari per la determinazione del tenore dei grassi : è in base al latte rettificato in virtù del tenore di grasso che viene determinato il prelievo eventualmente dovuto.

Articolo 14: disciplina la contabilità che gli acquirenti ed i produttori titolari di quota per le vendite dirette devono tenere per la corretta applicazione del regime delle quote. Tale contabilità deve essere posta a disposizione degli organi di controllo per consentire agli stessi di accertare il rispetto degli obblighi prescritti.

Articolo 15: prevede che anche i produttori titolari di quota per le vendite dirette devono inviare le dichiarazioni di fine periodo necessarie per la contabilizzazione, a livello nazionale, del latte venduto direttamente. Tali dichiarazioni possono essere trasmesse anche in via telematica.

Articolo 16: specifica le modalità dei controlli che devono essere svolti dai competenti organi regionali sui produttori; acquirenti e trasportatori ed i cui risultati vengono registrati nella banca dati del SIAN.

Articolo 17: regola la vendita della quota senza azienda che deve avvenire mediante contratti in forma scritta e soggetti a registrazione.

Le firme dei soggetti contraenti devono essere autenticate dalle regioni.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

PAGR III

I contratti in questione hanno effetto dalla campagna successiva a quella di stipula degli stessi.

La vendita di quota è consentita anche tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse: in tale caso è possibile trasferire solo il 70% del quantitativo di riferimento.

I contratti di vendita di quota devono essere validati dalla regione competente che, nell'ipotesi di cessione fuori regione, è quella ove è ubicata l'azienda del rilevante.

Articolo 18: disciplina l'esercizio del diritto di prelazione da parte di produttori soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e di aderenti alle associazioni di produttori nel caso di vendita di quota ad opera di altri soci od aderenti.

Articolo 19: contempla l'ipotesi degli affitti di quota in corso di campagna che devono avvenire mediante contratti scritti, validati dalle regioni dopo la verifica della sussistenza delle prescritte condizioni.

L'affitto in corso di campagna può essere stipulato solo da produttori in attività al fine di evitare rendite di posizione.

Articolo 20: prevede la possibilità, a seguito di apposita e motivata richiesta del produttore, di trasferire in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, il quantitativo tra consegne e vendite dirette e viceversa.

Articolo 21: disciplina i mutamenti nella conduzione di un'azienda agricola titolare di quota al fine di rendere note le vicende che hanno interessato l'azienda stessa e, quindi, permettere il controllo ad opera delle regioni competenti.

Inoltre, ribadisce il principio in base al quale i trasferimenti parziali di azienda comportano la cessione di una parte di quota che sia proporzionale alla superficie agricola utilizzata ceduta.

Articolo 22: a tutela di specifiche realtà territoriali prevede l'ipotesi dell'alpeggio.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

PAGR III

In tal caso la quota è assegnata al proprietario della azienda destinata all'alpeggio mentre gli adempimenti, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte, sono posti a carico del conduttore dell'azienda stessa.

Articolo 23: introduce le disposizioni transitorie necessarie per consentire un graduale passaggio dalla disciplina previgente al nuovo aspetto normativo.

Articolo 24: dispone l'abrogazione del decreto ministeriale del 21 gennaio 2003, concernente "Modalità di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte", in quanto le disposizioni in esso contenute risultano contemplate nel presente decreto di attuazione della legge n. 119/03.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale entro 45 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, così come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del

Acquisito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;

ADOTTA

Il seguente decreto:

Art. 1

(Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (legge 119/2003), l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi relativi alla gestione del regime del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalità di accesso telematico.
2. Le regioni e province autonome (regioni) si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti gli acquirenti e a tutti i produttori in esso registrati. Possono, inoltre, avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. I dati comunicati dalle regioni tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto a carico degli acquirenti riconosciuti, i quali a tal fine si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti.
4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono avvalersi del SIAN devono presentare all'AGEA un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale.
5. Le ditte acquirenti possono comunicare alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti.
6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi agli acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione.
7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute.
8. I produttori possono comunicare alla regione, come definita all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, l'adesione ad una organizzazione. In assenza di tale comunicazione il produttore, ai fini dell'applicazione della legge 119/2003, viene considerato non associato; le adesioni, già comunicate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono essere ripetute. Al produttore che ha inviato la comunicazione di adesione è fatto obbligo di comunicare alla regione ogni successiva variazione della propria posizione associativa.
9. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori che hanno comunicato la propria adesione.
10. Le regioni verificano la decorrenza delle adesioni e dei recessi loro comunicati ai sensi del presente articolo e le registrano nel SIAN.
11. I centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) possono consultare attraverso il SIAN i dati settoriali relativi ai soggetti per i quali hanno ricevuto il mandato; i dati informatizzati del fascicolo aziendale da loro detenuto, che siano rilevanti per la gestione del settore, sono resi accessibili ai competenti uffici regionali.

Art. 2 **(Classificazione delle aziende)**

1. La regione o provincia autonoma competente per l'esecuzione degli adempimenti del regime del prelievo supplementare relativi ad una azienda produttrice di latte è quella dove risulta



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

ubicato il centro aziendale dell'azienda stessa. Il centro aziendale è identificato attraverso la particella catastale su cui è ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) competente tenendo conto anche delle specificità del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso è ancora vigente.

2. Ogni azienda di produzione viene identificata, conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 1° dicembre 1999 n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unità tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; pertanto sono considerate unitariamente unità produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune.
3. Un'azienda produttrice di latte è classificata ricadente:
 - a) in zona di montagna, se il suo centro aziendale principale di produzione ed almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati in una zona classificata ai sensi della direttiva 75/268/CEE, articolo 3, paragrafo 3, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, nonché ai sensi del regolamento (CE) n.1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;
 - b) in zona svantaggiata, se il suo centro aziendale principale di produzione e almeno il 50% della superficie agricola utilizzata complessiva sono ubicati nelle zone classificate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 o 4 della medesima direttiva;
 - c) in zona di pianura negli altri casi.
4. Le regioni provvedono a tenere aggiornata la classificazione aziendale.

Art. 3 (Determinazione della quota)

1. Il quantitativo individuale di riferimento è costituito da un'unica quota per le consegne e da un'unica quota per le vendite dirette quale risulta, per il primo periodo di applicazione, dalle comunicazioni individuali relative al periodo di produzione lattiera 2003/2004.
2. Il registro pubblico delle quote, istituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 119/2003 è tenuto informaticamente dall'AGEA all'interno del SIAN, ed è consultabile per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1.
3. Entro il trentesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni iscrivono nel registro di cui al comma 2 i quantitativi di riferimento individuali aggiornati.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

4. Anteriormente all'inizio di ciascun periodo di commercializzazione le regioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviano a ciascun produttore un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione "copia per l'acquirente", contenente:
 - a) gli estremi identificativi dell'azienda;
 - b) la classificazione di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto;
 - c) i quantitativi individuali di riferimento di inizio periodo e il tenore di materia grassa di riferimento;
 - d) il dettaglio delle variazioni della quota che determinano il quantitativo di riferimento.
5. La previsione di cui all'articolo 2, comma 2ter, della legge 119/2003 si applica in tutti i casi di nuova assegnazione o acquisizione di quantitativi di riferimento da parte di produttori che conducono un'azienda agricola presa in affitto o comodato e non ai quantitativi che sono stati trasferiti insieme all'azienda stessa da parte del cessionario.
6. Al termine del contratto di affitto o comodato, o negli altri casi approvati dalle regioni, il produttore può trasferire il proprio quantitativo di riferimento individuale in una nuova azienda, purché ubicata nella stessa zona di classificazione di quella precedentemente condotta.
7. Sono esclusi dalle assegnazioni di quota di cui all'articolo 3 della legge 119/2003, i produttori che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto, ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall'azienda. Non sono compresi nei trasferimenti di cui al presente comma gli affitti di sola quota in corso di periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99.

Art. 4 (Decadenza delle quote)

1. Qualora nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il produttore non utilizzi il proprio quantitativo individuale di riferimento, separatamente per le consegne e le vendite dirette, per almeno il 70 per cento, senza aver ottenuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore, decade dalla titolarità della quota non utilizzata.
2. Nel caso delle consegne per la verifica di utilizzo si adotta il quantitativo rettificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. Ai fini della verifica di utilizzo si tiene conto del quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, senza considerare gli affitti di quota di cui all'articolo 19.
4. Entro il successivo 30 giugno, con il supporto delle procedure del SIAN, le regioni comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Entro e non oltre il successivo 15 settembre le regioni procedono al consolidamento dei dati sulle quote non utilizzate.
5. Nel caso di aziende condotte a tempo determinato la decadenza della quota è efficace anche in capo al proprietario dell'azienda.
6. Entro il 30 settembre l'AGEA provvede alla riattribuzione dei quantitativi alle regioni secondo il disposto dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 119/2003.
7. Le cause di forza maggiore di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 119/2003, sono le seguenti:
 - a) esproprio di parte consistente della superficie agricola utilizzata per la produzione dell'azienda;
 - b) decesso del produttore;
 - c) furto o perdita accidentale di parte consistente del patrimonio bovino da latte;
 - d) calamità naturale grave che colpisce parte consistente della superficie agricola utilizzata;
 - e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;
 - f) epizoozie e altre cause sanitarie, certificate dall'autorità sanitaria competente o da veterinari riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che compromettano la produzione lattiera.
8. Le cause di forza maggiore devono essere comunicate dall'interessato, corredate della documentazione probante, alla competente regione perentoriamente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di irricevibilità.
9. La regione verifica la sussistenza delle cause di forza maggiore comunicate, determina il periodo di riferimento per il quale risulta colpita la capacità produttiva dell'azienda, che deve essere interessato dall'evento per un arco temporale significativo. L'esito del procedimento deve essere comunicato all'interessato e iscritto nel registro delle quote di cui all'articolo 2, comma 2, attraverso il SIAN entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione cui si riferisce.
10. La persistenza della causa di forza maggiore può essere riconosciuta, su richiesta documentata dell'interessato, da presentarsi entro e non oltre il 31 dicembre del periodo successivo a quello di cui al comma 8, per un secondo periodo di commercializzazione.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

11. Non sono assoggettati alla decadenza di cui al presente articolo, per il periodo di realizzazione di un piano di sviluppo approvato dalla competente regione o provincia autonoma, i quantitativi acquisiti in attuazione del piano stesso, a condizione che la regione o provincia autonoma abbia iscritto tale piano nel registro di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il termine del primo periodo di commercializzazione cui si riferisce.
12. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99, il termine ultimo perché un produttore comunichi alla regione o provincia autonoma competente per territorio l'avvenuta ripresa della produzione è fissato al 31 agosto successivo al periodo di mancata commercializzazione.

Art. 5 (Riconoscimento degli acquirenti)

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, ogni acquirente è tenuto a presentare, almeno 120 giorni prima della data in cui intende avviare l'attività di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale con le modalità dalle stesse determinate.
2. Le regioni, procedono al riconoscimento, valido per tutto il territorio nazionale, dopo aver verificato:
 - a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'articolo 13 del regolamento (CE) n.1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, con l'indicazione del luogo, all'interno del territorio della regione o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture contabili;
 - b) la dotazione da parte dell'acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da:
 - centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3bis del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000 n. 188;
 - organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 119/2003;
 - c) la dotazione da parte del legale rappresentante dell'acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
 - d) l'impegno da parte dell'acquirente a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle proprie sedi;
 - e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

3. Le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 2, o negli altri casi previsti dalla normativa vigente, entro 45 giorni dal relativo accertamento. Il riconoscimento è altresì revocato in caso di violazioni degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia che configurino reiterazione ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n 507.
4. Le regioni provvedono a tenere un apposito albo degli acquirenti riconosciuti presso le stesse istituzioni; tutti gli aggiornamenti dell'albo devono essere contestualmente registrati nel SIAN.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'albo di cui al comma 4 deve essere aggiornato con tutti gli acquirenti riconosciuti per il periodo successivo, al fine di consentire ai produttori di adempiere all'obbligo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 119/2003.
6. L'acquirente cui è stato revocato il riconoscimento, entro 15 giorni dalla notifica deve rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento di revoca. L'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo, da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.
7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei tre mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente, e procede se del caso al nuovo riconoscimento dell'acquirente, aggiornando l'apposito albo.
8. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica di un'azienda acquirente riconosciuta non è richiesto un nuovo riconoscimento, purché la regione competente possa verificare, su apposita istanza, il mantenimento di tutti i requisiti di cui al comma 2 ed il rilevante subentri nella tenuta dei registri di settore e in tutti i relativi obblighi e oneri derivanti dalla vigente normativa in materia di quote latte.

Art. 6

(Adempimenti degli acquirenti)

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione; elementi della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto; quantitativo individuale e tenore di materia grassa di riferimento disponibile; quantitativo e tenore di materia grassa del latte consegnato



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

mensilmente; quantitativo complessivo rettificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001; quantitativo in esubero.

2. In ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, gli acquirenti riconosciuti devono tenere un registro mensile che contenga almeno le seguenti informazioni: estremi identificativi del fornitore, quantitativo di latte sfuso acquistato, quantitativo di prodotti lattiero-caseari acquistato.
3. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti registrano nella banca dati del SIAN tutte le informazioni previste dal comma 1 e le informazioni previste dal comma 2 limitatamente ai soli quantitativi di latte sfuso, certificandole con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate dall'AGEA.
4. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il registro di cui al comma 1 contenente le informazioni dagli stessi dichiarati; la stampa, a richiesta, di questo registro su carta comune soddisfa gli obblighi di tenuta. Il registro di cui al comma 2 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla competente regione o provincia autonoma.
5. Entro i 20 giorni successivi al termine di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Per l'ultimo mese del periodo di commercializzazione le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere registrate nella banca dati del SIAN entro il 30 aprile e possono essere corrette entro il 14 maggio.
6. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo al latte consegnato e rettificato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute e registrate nella banca dati del SIAN, determinato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
7. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 27, della legge 119/2003, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente indicato dall'AGEA nonché alla registrazione nella banca dati del SIAN degli estremi del versamento, con la ripartizione della somma per ciascun conferente, e all'invio alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti di copia della ricevuta di versamento.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

8. Le regioni verificano mensilmente, con il supporto delle procedure del SIAN, la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, registrando nella banca dati del SIAN le violazioni contestate.
9. Se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 119/2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento.
10. Gli acquirenti, in applicazione dell'articolo 5, comma 7, della legge 119/2003, registrano nella banca dati del SIAN i centri di raccolta utilizzati e le modalità di raccolta adottate, indicando la targa degli automezzi utilizzati, direttamente o indirettamente, e l'autorizzazione sanitaria per le autocisterne. Per i trasporti effettuati direttamente dal produttore non dotato di autocisterna non deve essere registrata la targa degli automezzi utilizzati. Ogni variazione di tali informazioni deve essere prontamente registrata.

Art. 7

(Modalità di sostituzione del versamento)

1. L'acquirente che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 119/2003, deve stipulare una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta per un importo pari al prelievo supplementare da versare, utilizzando obbligatoriamente il testo di cui all'allegato (1) del presente decreto.
2. La fideiussione di cui al comma 1, entro lo stesso termine di cui all'articolo 6, comma 7, del presente decreto, deve essere inviata in plico all'AGEA e in copia alla regione competente; entro lo stesso termine l'acquirente deve registrare nella banca dati del SIAN gli estremi della fideiussione inviata.
3. Entro il 31 luglio l'AGEA escute le fideiussioni di cui al presente articolo per la parte di prelievo che non viene restituita, liberando contestualmente la differenza. L'acquirente deve provvedere entro i successivi 15 giorni, ove già dovuto, al pagamento ai produttori delle somme liberate.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Art. 8

(Modalità di determinazione dei capi)

1. Per l'attuazione della verifica, per ciascuna azienda, della coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte, prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 119/2003, l'AGEA mette a disposizione delle regioni il supporto delle procedure del SIAN.
2. I criteri per la determinazione del numero delle vacche che risultano iscritte nell'anagrafe bovina e i parametri per il corretto confronto con la produzione dichiarata, così come individuati dalla Commissione per la verifica e l'accertamento dello stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti, istituita con d.p.c.m. n. 30803 del 2 agosto 2002, si basano in particolare:
 - a) sul conteggio dei giorni di presenza in stalla di ogni singolo capo potenzialmente in grado di produrre latte;
 - b) sul periodo di lattazione di ogni singolo capo, così come registrato nell'anagrafe bovina;
 - c) sulla resa produttiva della razza prevalente dei capi in stalla;
 - d) sulla resa provinciale media dichiarata dai produttori.

Art. 9

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti)

1. I conteggi di fine periodo previsti dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, riguardanti le quantità di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnate dai produttori, sono costituiti dall'aggiornamento del registro mensile inviato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del presente decreto.
2. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma che li ha riconosciuti una dichiarazione, costituita dalla stampa dei conteggi di cui al comma 1, secondo le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo della legge 119/2003.

Art. 10

(Pluralità e successione di acquirenti)

1. Ciascun produttore è tenuto a consegnare copia della comunicazione di quota, trasmessa dalla competente regione, all'acquirente cui intende conferire latte e successivamente ad informarlo di ogni eventuale variazione sopravvenuta.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

2. Gli acquirenti, in assenza della documentazione comprovante la titolarità di quota da parte del produttore, sono tenuti a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992.
3. La dichiarazione di pluralità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 119/2003, deve essere accompagnata da una copia della comunicazione del quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto.
4. La dichiarazione di successione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 119/2003, deve riportare il quantitativo individuale di riferimento disponibile e il quantitativo rettificato già consegnato nel corso del periodo e deve essere accompagnata da una copia della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata contestualmente anche alla regione ove è ubicata l'azienda produttrice.
5. Le regioni verificano le dichiarazioni ad esse trasmesse e le registrano nel SIAN entro 30 giorni dal ricevimento.
6. Gli acquirenti, ai fini del calcolo del prelievo supplementare eventualmente dovuto, sono tenuti a verificare la registrazione nel SIAN delle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 11

(Pluralità di aziende con unico conduttore)

1. Il produttore che conduce più di una azienda (unità tecnico-economica) può richiedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla regione la facoltà, per il periodo successivo, di considerare unitariamente le quote di tipo consegne o le quote di tipo vendite dirette inerenti le singole aziende, distribuendo liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) le aziende devono essere tutte ubicate nella medesima regione;
 - b) le aziende devono essere tutte classificate in zona omogenea, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente decreto.
2. La regione autorizza la gestione unitaria di cui al comma 1, registrandola contestualmente nella banca dati del SIAN entro il successivo 15 febbraio.

Art. 12

(Documentazione di raccolta del latte)

1. Il produttore che effettua consegne di latte deve tenere un registro di consegna che contenga i



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

seguenti elementi:

- a) data e ora della consegna;
 - b) quantitativo di latte consegnato;
 - c) dati identificativi della ditta acquirente;
 - d) dati identificativi del trasportatore;
 - e) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto;
 - f) firma del conducente del mezzo;
 - g) firma del produttore o di un suo delegato.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma dove è ubicata l'azienda produttrice.
 3. Il trasportatore, durante la raccolta del latte, deve tenere un registro, in doppia copia, che contenga i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi della ditta acquirente e del destinatario se diverso;
 - b) dati identificativi del trasportatore;
 - c) data del trasporto;
 - d) targa dell'automezzo utilizzato per il trasporto.
 4. Per ogni singola consegna di latte sul registro di raccolta devono essere riportati i seguenti elementi:
 - a) ora della consegna;
 - b) dati identificativi del produttore;
 - c) quantitativo di latte ritirato;
 - d) firma del produttore o di un suo delegato;
 - e) firma del conducente del mezzo.
 5. Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente; una copia deve essere trattenuta dal trasportatore e una copia dall'acquirente. Il registro di raccolta deve essere tenuto su fogli numerati e vidimati dalla regione o provincia autonoma che ha riconosciuto l'acquirente.
 6. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione della raccolta che comunque garantiscano l'effettivo controllo dei quantitativi trasportati, e possono altresì emanare disposizioni integrative in relazione alla realtà territoriale di raccolta del latte.
 7. La mancata tenuta, vidimazione o sottoscrizione, dei registri di cui al presente articolo da parte dei produttori e degli acquirenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 119/2003, e da parte dei trasportatori di quelle di cui all'articolo 10, comma 3.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Art. 13 (Tenore di materia grassa)

1. L'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
2. Per le aziende situate nelle zone di montagna e per le aziende titolari di un quantitativo di riferimento inferiore ai 60.000 Kg. l'acquirente effettua almeno un prelievo mensile sul latte consegnato da ciascun produttore per il calcolo del tenore di grassi.
3. A tal fine l'acquirente effettua le analisi nei laboratori degli istituti zooprofilattici od in altri laboratori indicati dalla regione o provincia autonoma, o che operano secondo criteri definiti dalla regione stessa.
4. I certificati delle analisi effettuate devono essere conservati con la documentazione contabile di cui all'articolo 14 del presente decreto.
5. Le regioni possono autorizzare sistemi informatizzati di registrazione delle analisi che comunque garantiscano l'effettivo controllo delle stesse.

Art. 14 (Contabilità degli acquirenti e dei produttori)

1. Gli acquirenti tengono a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. Gli acquirenti tengono, altresì, a disposizione degli organi di controllo ogni altro utile elemento atto a consentire un controllo della contabilità, così come previsto dal regolamento (CEE) n. 4045/1989 del Consiglio del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare deve essere tenuta dagli acquirenti, e resa disponibile all'atto del controllo, la documentazione atta a dimostrare le rese di lavorazione ottenute, attraverso registri di lavorazione e di magazzino, o altra idonea documentazione. La conservazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e comunque per almeno tre anni.
3. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo, per almeno tre anni, la documentazione prevista dall'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001. La contabilità di magazzino deve essere riportata su un apposito registro vidimato a cura della regione competente.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

4. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato (2). Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato (2) dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggi interessati.

Art. 15 (Vendite dirette)

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 119/2003, devono essere redatte su appositi modelli, che saranno predisposti dall'AGEA in collaborazione con le regioni, nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. L'AGEA può prevedere forme di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 1.
3. I produttori, per la presentazione telematica di cui al comma 2, possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.

Art. 16 (Controlli)

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, entro il 30 settembre successivo al termine di ciascun periodo, l'AGEA, sulla base dell'analisi del rischio di cui al predetto articolo 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, individua le aziende da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi in accordo con le regioni.
2. Le regioni, nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 119/2003, effettuano ogni altro controllo ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione del regime delle quote nei confronti degli acquirenti, dei produttori e dei trasportatori.
3. Le regioni, sulla base dell'esito dei controlli svolti dai propri funzionari o dagli altri soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 119/2003, ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, aggiornano la contabilizzazione delle consegne e delle vendite dirette registrata nella banca dati del SIAN.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

4. I funzionari delle regioni incaricati dello svolgimento di compiti di controllo relativi all'applicazione della normativa sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino devono essere muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'ufficio di appartenenza.
5. In riferimento all'articolo 1, comma 5, della legge 119/2003, per funzionari addetti ai controlli si intendono anche tutti gli appartenenti alle forze di polizia competenti.

Art. 17 (Vendita di quota)

1. I contratti di vendita della quota, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 119/2003, devono essere stipulati entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di stipula a cura del rilevante alla regione, la quale entro il 15 febbraio autorizza il trasferimento di quota a valere per il periodo di commercializzazione successivo, provvedendo contestualmente alla sua registrazione nel SIAN.
2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni, secondo modalità da queste preventivamente determinate.
3. Possono acquistare quote le aziende con un quantitativo di riferimento individuale non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisto non si superi il predetto limite.
4. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate nella medesima regione o provincia autonoma, per i controlli amministrativi e la validazione del trasferimento le regioni possono avvalersi dell'attività sussidiaria dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.
5. Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse, il rilevante deve trasmetterne copia, contestualmente, ad entrambe le regioni interessate. La regione competente per l'autorizzazione del contratto è quella del rilevante, che provvede a dare comunicazione alla regione del cedente dell'avvenuta validazione.
6. Per procedere alla validazione del contratto la regione competente deve effettuare una istruttoria, anche potendosi avvalere della collaborazione della regione del produttore cedente nel caso di contratti fuori regione, verificando:



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

- a) il rispetto dei vincoli di classificazione delle aziende previsti dall'articolo 10, commi 11 e 12, della legge 119/2003;
- b) il rispetto del limite percentuale previsto dall'articolo 10, comma 13, della legge 119/2003;
- c) che il produttore cedente, se socio di cooperativa o aderente ad una organizzazione di produttori, abbia espletato la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione;
- d) il rispetto del limite di cui al comma 3;
- e) che il produttore rilevante, nel caso di cedente con azienda ubicata in una regione o provincia autonoma diversa, abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5;
- f) che il produttore cedente non sia soggetto, per la commercializzazione relativa al periodo precedente alla data di stipula, ad un adeguamento del proprio quantitativo di riferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto, che interessi il quantitativo oggetto del contratto;
- g) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.

Art. 18

(Prelazione nella vendita di quota)

1. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed agli aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o da altri aderenti alla stessa organizzazione di produttori.
2. A tale fine il produttore che intende vendere le quote ne dà comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 10 novembre, indicando i termini dell'offerta ricevuta dal terzo, al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori, che ne espongono copia nei locali della sede entro il giorno ferialmente immediatamente successivo. La predetta affissione vale come comunicazione per i produttori interessati.
3. I produttori interessati, soci della cooperativa o aderenti all'organizzazione, inviano ai presidenti un apposito telegramma dichiarando esplicitamente di volersi avvalere del diritto di prelazione. Nel caso in cui pervengano più richieste dirette all'esercizio della prelazione il



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

presidente determina la priorità in base a criteri temporali, eventualmente tenendo conto dell'orario di partenza del telegramma.

4. Nel caso venga esercitato il diritto di prelazione, questo spetta in prima istanza ai soci della cooperativa e in seconda istanza agli aderenti all'organizzazione di produttori.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 le quote possono essere vendute a produttori terzi alle condizioni comunicate, inviando copia dell'atto di vendita al presidente della cooperativa e al presidente dell'organizzazione di produttori.
6. Ove le condizioni di vendita risultino differenti rispetto a quanto comunicato, alla cooperativa e all'organizzazione compete l'azione per il risarcimento del danno.

Art. 19 (Affitti di quota)

1. Le cessioni temporanee di cui all'articolo 10, comma 15, della legge 119/2003, devono essere stipulate e presentate alla regione competente entro e non oltre il primo marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce.
2. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta e soggetti a registrazione. Le firme dei soggetti contraenti possono essere autenticate anche dai competenti uffici delle regioni, secondo modalità da questi preventivamente determinate.:
3. Entro i 15 giorni successivi alla presentazione, le regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato:
 - a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'articolo 6 del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite dirette;
 - b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti già utilizzato;
 - c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.
4. L'atto attestante il trasferimento di quota, dopo essere stato convalidato dalla regione dove è ubicata l'azienda del rilevante, deve essere comunicato da parte di ciascun contraente ai rispettivi acquirenti.
5. Per i controlli amministrativi e la validazione dei trasferimenti le regioni possono avvalersi dell'attività sussidiaria dei Centri di assistenza agricola legalmente riconosciuti, che operano sulla base del mandato conferito dal produttore rilevante.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Art. 20

(Mobilità vendite dirette - consegne)

1. Il produttore titolare di un quantitativo di riferimento può chiedere, nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il passaggio temporaneo o definitivo, totale o parziale, della quota dalle vendite dirette alle consegne, o viceversa.
2. A tal fine il produttore deve presentare motivata istanza alla regione in cui è ubicata l'azienda perentoriamente entro il 15 dicembre di ciascun anno.
3. Le regioni registrano nel SIAN le istanze di mobilità recepite entro i termini, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento con efficacia a decorrere dal periodo in corso alla presentazione dell'istanza temporanea e con efficacia dal periodo successivo alla presentazione dell'istanza definitiva.

Art. 21

(Mutamenti nella conduzione delle aziende)

1. Nel caso si realizzi un atto o fatto giuridico che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota, il nuovo conduttore deve darne comunicazione alla regione competente, la quale, verificatane la regolarità, provvede a recepire detta variazione registrandola nel SIAN, qualora non risulti già registrata attraverso le procedure del fascicolo aziendale, entro 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Il produttore cedente è tenuto a comunicare la variazione di cui al comma 1 alle ditte acquirenti cui conferisce il latte.
3. Il produttore già titolare di un'azienda con quota che rileva una nuova azienda, o parte di essa, può richiederne l'accorpamento con la propria, purché entrambe le aziende siano ubicate nella medesima regione e classificate in zona omogenea ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
4. Nel caso di trasferimenti parziali di azienda la porzione di quota ceduta deve essere proporzionale alla superficie agricola utilizzata ceduta, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree. La priorità di restituzione del prelievo supplementare relativa al quantitativo ridotto ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, viene ridotta proporzionalmente al produttore cedente e non viene trasferita al produttore rilevante.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Art. 22 (Alpeggio)

1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa regionale in materia, la quota latte é assegnata al proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio.
2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte.
3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non può alienare o cedere in affitto la quota né può aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.

Art. 23 (Disposizioni transitorie)

1. Entro il 31 ottobre 2003 gli acquirenti già riconosciuti comunicano alla regione di competenza il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b e c, nonché l'assunzione dell'impegno di cui alla lettera d, dell'articolo 5 del presente decreto. In caso di mancato adempimento la regione procede alla revoca del riconoscimento.
2. L'AGEA, per garantire l'applicazione del presente decreto, provvede entro il 31 ottobre 2003 all'aggiornamento delle proprie procedure di accesso al SIAN.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto entrano in vigore dal primo gennaio 2004.
4. Gli acquirenti, per il primo periodo di applicazione della legge 119/2003, effettuano la registrazione nel SIAN di cui all'articolo 6, comma 10, del presente decreto, entro il 31 marzo 2004.
5. Le frazioni percentuali indicate all'articolo 10, comma 27, della legge 119/2003, sono da riferirsi a ciascun produttore in relazione all'esubero mensile.
6. Gli acquirenti, per la determinazione della percentuale da applicare al versamento del prelievo supplementare, di cui all'articolo 10, comma 27, della legge 119/2003, rilevano dal SIAN la categoria di appartenenza di ciascun conferente e la misura della riduzione subita di cui alla lettera b).



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

7. I provvedimenti di adeguamento dei quantitativi individuali di riferimento non utilizzati nel corso del periodo di commercializzazione 2002/2003 vengono adottati dalle regioni applicando la normativa precedentemente in vigore.
8. I quantitativi di riferimento ripartiti tra le regioni al 31 marzo 2003 vengono dalle stesse assegnati applicando la normativa precedentemente in vigore, anche a valere sul periodo 2003/2004, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

ART. 24

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per le Politiche Agricole del 21 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2003.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

ALLEGATO N. 1

Spettabile AGEA
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- Area Autorizzazione Pagamenti
- U.O. Prodotti Animali
- Settore Quote Latte
Via Palestro, 81
00185 – Roma

Fidejussione n.

PREMESSO:

- che la ditta acquirente “.....(debitore).....”, con sede in, via, n., deve ottemperare alla regolamentazione comunitaria sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- che a tal fine, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 49/2003, deve provvedere al versamento del prelievo supplementare a nome dei propri conferenti che hanno superato il quantitativo individuale di riferimento;
- che l’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 49/2003 consente la sostituzione del versamento con una fidejussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta;
- che per i conferimenti di latte ricevuti durante il mese di risulta un esubero produttivo per n..... produttori per un quantitativo eccedente la propria quota pari a Kg.....corrispondente ad un prelievo supplementare pari ad Euro.....;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

la sottoscritta(banca)....., (di seguito indicata come Garante), con sede legale in, a mezzo del Signor, nato a, il, funzionario all’uopo autorizzato, si costituisce fidejussore, fino alla concorrenza massima di Euro (Euro), a favore dell’AGEA, a garanzia dell’effettivo e immediato versamento del prelievo supplementare entro il termine comunitario.

Resta pertanto inteso che questa(banca)..... si impegna a versarVi, a Vostra prima semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A/R e beninteso entro il limite sopra indicato, quell’importo che indicherete come dovutoVi a titolo di prelievo supplementare dalla ditta acquirente “.....(debitore).....”



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

La garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente ed a più riprese, facendone richiesta al Garante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di preventiva richiesta al Beneficiario.

Il Garante si obbliga ad effettuare il pagamento dell'importo richiesto da AGEA a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità:

- a. di contestazioni di qualunque genere proposte, a qualsiasi titolo, dal Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati;
- b. di dichiarazione di fallimento, sottoposizione a procedure concorsuali o liquidazione del Beneficiario;
- c. di inadempimento, anche parziale, del Beneficiario a qualsiasi ed eventuale obbligo nascente dal rapporto con il Garante stesso.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile, ed espressa rinuncia del Garante a quanto contemplato agli artt. 1945, 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il Garante rimanere obbligato in solido con il Beneficiario fino alla estinzione del credito garantito.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della richiesta di versamento la sottoscritta(banca)..... dovrà riconoscerVi un interesse annuale calcolato in base al tasso di riferimento Euribor a tre mesi applicabile al primo settembre, maggiorato di un punto percentuale.

La garanzia prestata ha validità dalla data odierna e fino al 31 dicembre p.v.; trascorsi quindici giorni da quest'ultimo termine, senza che sia pervenuta a mezzo lettera raccomandata Vostra richiesta di pagamento o richiesta di estensione della validità per ulteriori sei mesi, la garanzia si intenderà decaduta e priva di qualsiasi ulteriore efficacia, anche senza la materiale restituzione del presente documento.

In caso di controversie fra AGEA e il Garante, in dipendenza del presente atto, sarà competente a giudicare il Foro di Roma.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI
TRASFORMAZIONE
IN EQUIVALENTE
LATTE NEI FORMAGGI

FORMAGGIO	COEFFICIENTE
Parmigiano reggiano	15,15
Grana padano	15,15
Asiago d'allevato	10,54
Asiago pressato	8,95
Montasio	10,00
Fontina, Bitto, Branzi	9,35
Altri a pasta semicotta	10,50
Provolone Valpadana	11,11
Caciocavallo Silano	10,52
Mozzarella	7,92
Scamorza	8,33
Gorgonzola	8,33
Italico	8,65
Crescenza, Casatella, Stracchino	6,66



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Taleggio, Quartirolo lombardo	8,33
Robiola	7,00
Bra duro	11,11
Bra tenero	9,50
Raschera	11,00
Castamagno	11,50
Toma piemontese	9,09
Caciotta	11,00
Yogurt	1,12

statuto dell'Agenzia delle entrate deliberazione del 13 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

organizzazione interna delle strutture di vertice della Agenzia delle entrate n. 2001/36122 del 23 febbraio 2001.

Torino, 16 aprile 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A06640

PROVVEDIMENTO 13 maggio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Agrigento nel giorno 2 maggio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, attesa la necessità di effettuare la disinfezione dei locali dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Agrigento, il medesimo con nota prot. n. 24621 del 5 maggio 2003 ha comunicato che in data 2 maggio 2003 non ha potuto funzionare.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'Ufficio del garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 13 maggio 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A06564

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003), coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 119 (pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari».

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni.

2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'arti-

collo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN) con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, in comunicazione dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente decreto.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Riferimenti normativi.

— Si riporta il testo dell'art. 15 Regolamento (CE) n. 1392/2001:

«Art. 15 (Comunicazioni). — 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il mese successivo alla loro adozione, le misure adottate ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento, nonché, se del caso, le eventuali modifiche;

b) la propria decisione debitamente motivata, in caso di applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92;

c) ogni anno, anteriormente al 1° marzo, i quantitativi convertiti conformemente all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92;

d) i risultati e le informazioni occorrenti per la valutazione delle misure applicate in virtù dell'art. 3, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 3950/92;

e) ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il questionario di cui all'allegato I debitamente compilato;

f) il metodo o i metodi utilizzati nel quadro del presente regolamento per misurare le masse o, se del caso, per convertire i volumi in massa, la giustificazione dei coefficienti adottati e le circostanze precise in cui sono applicabili nonché loro eventuali ulteriori modifiche.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni relative al questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), la Commissione trattiene forfaitariamente, in applicazione dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (3), un importo sugli anticipi in occasione del conteggio delle spese agricole degli Stati membri interessati. Tale importo è pari ad una percentuale del prelievo calcolato per un superamento teorico del quantitativo di riferimento globale di cui trattasi ed è calcolato nel modo seguente:

a) se il questionario non è stato trasmesso entro il 1° settembre o se taluni dati essenziali per il calcolo del prelievo mancano, la percentuale è pari allo 0,01 per settimana di ritardo;

b) se si è constatato che la somma dei quantitativi consegnati o venduti direttamente, comunicati nell'aggiornamento di cui al paragrafo 3 si discosta di oltre il 10% dai dati forniti nella risposta iniziale al questionario, la percentuale è pari allo 0,1 %.

3. In caso di modifica dei dati del questionario di cui al paragrafo 1, lettera e), in seguito segnatamente ai controlli di cui all'art. 11, una versione aggiornata del questionario viene trasmessa alla Commissione prima dell'inizio dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno.»

— Si riporta, per completezza d'informazione, il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (organizzazioni dei produttori):

«Art. 26 (Organizzazioni di produttori). — 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi con attività esterne di cui all'art. 2612 e seguenti del codice civile o società consorzi di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione;

4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

b) contengano disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione-commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.

7. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano dell'ibero di trasforma-



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio agricoltura e foreste

Prot. n. 4114 /03/5.1.22

Roma, 25 LUG. 2003

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi
ROMA

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
Ufficio legislativo
ROMA

Al Ministero dell'economia e
delle finanze
Ufficio legislativo
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto di cui all'oggetto, nella seduta del 24 luglio 2003.

Il Direttore
Riccardo Carpino



Repertorio Atti n. 1776 del 24 luglio 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 24 luglio 2003

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTO il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 3950/92;

VISTO il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, concernente "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, che all'articolo 1, comma 7, stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita questa Conferenza, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto- legge;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, pervenuto con nota prot. n. 34581 del 12 giugno 2003 alla Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che nell'incontro tecnico tenutosi il 18 giugno 2003 sono state avanzate richieste di modifica al testo da parte dei rappresentanti delle Regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto in merito alle quali sono emerse posizioni diverse anche tra i rappresentanti delle altre Regioni presenti;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

VISTO lo schema di decreto in oggetto nel testo riformulato sulla base delle osservazioni evidenziate in sede tecnica, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. n. c/1153 del 30 giugno 2003;

TENUTO CONTO che nel corso della seduta del 15 luglio 2003 del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, sono state concordate delle modifiche al testo mentre sull'emendamento all'articolo 17, comma 5, richiesto dalla Regione Lazio, unitamente ad altre Regioni (Abruzzo, Puglia, Campania e Marche), non si è registrata la convergenza delle Regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna ed il Ministro delle politiche agricole e forestali non ha ritenuto di accoglierlo;

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto che recepisce gli emendamenti concordati nella seduta del Comitato del 15 luglio 2003 ad esclusione del citato art.17, comma 5, trasmessa, con nota del 17 luglio 2003, dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno consegnato un documento che costituisce parte integrante del presente atto, in cui si esprime:

- il parere negativo della maggioranza delle Regioni, salvo l'accoglimento della modifica all'art.17, comma 5, del testo come richiesto nel corso della seduta del 15 luglio 2003 del citato Comitato, non accolta dal rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- il parere favorevole delle Regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Ettore La Loggia

Ettore La Loggia





Att. A

24-7-03
Consigli
in sede
R. Lug -

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2003, N. 119, RECANTE RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Punto 2.9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni



La maggioranza delle Regioni esprime parere negativo sullo Schema di Decreto in oggetto, salvo l'accoglimento della seguente proposta di modifica:

All'articolo 17 il comma 5 è così modificato:

"Ove il contratto di vendita intervenga tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse, il rilevante deve trasmettere copia, contestualmente, ad entrambe le regioni interessate. La regione in cui è ubicata l'azienda cedente può, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del contratto da parte del produttore rilevante, esprimere parere negativo, registrandolo al SIAN."

Le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto esprimono parere favorevole sul provvedimento.

Roma, 24 luglio 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
N. 3 FOGU
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 25 LUG. 2003

IV FUNZIONARIO
[Signature]

